

Emilio Meneghella

Protecting Art Collections

La Protezione delle Collezioni d'Arte (2025)



Ascheri
& Partners

Ascheri
Nelson

Ascheri
Academy

QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY – N. 47 - 16 GENNAIO 2025

Coordinatore: Guido Ascheri

A cura di
EMILIO MENEGHELLA



Dottore Commercialista e Revisore Legale in Italia e ICAEW Chartered Accountant in Inghilterra e Galles, dedica da decenni la sua attività professionale al mondo del business.

Costantemente aggiornato in materia di diritto societario, fiscalità, normativa bancaria e valutaria dei Paesi UE ed extra UE, offre supporto alle aziende per operazioni crossborder quali:

- *costituzione di società o apertura di filiali all'estero;*
- *trasferimento o delocalizzazione in Paesi esteri;*
- *ristrutturazione di multinazionali;*
- *insolvenza transfrontaliera;*
- *fusioni societarie ed altro.*

I ruoli societari ricoperti sono disparati: amministratore unico, consigliere di amministrazione, liquidatore, sindaco, presidente del collegio sindacale, revisore unico, commissario liquidatore, commissario governativo, organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.

*Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali il **Codice delle leggi nazionali e comunitarie per la internazionalizzazione di impresa** (2018).*

INDICE

1. Presentazione	1
2. Premesse... necessarie	2
3. Il mercato mondiale dell'arte.....	4
3.1. Vendite mondiali	4
3.2. Mercati più importanti	4
3.3. Canali e piattaforme di vendita.....	5
4. Alcune collezioni notevoli	7
4.1. Le più importanti collezioni d'arte private nel mondo	7
4.2. Le collezioni d'arte private di maggior valore del mondo	7
5. La fondazione	9
6. Il trust.....	12
7. L'intervento della fiduciaria.....	18
8. Cosa succede in caso di successione	21
9. Il fisco italiano e le opere d'arte.....	24

***Questo e-book è aggiornato al 16 gennaio 2025.**

Si segnala che la legislazione e la prassi amministrativa sono soggette a costanti aggiornamenti. Si invita pertanto a verificare eventuali modifiche normative o interpretative intervenute successivamente alla data di pubblicazione.

ASCHERI & PARTNERS, STUDIO COMMERCIALISTI

Presta, in collaborazione con altri professionisti, consulenza tributaria e societaria internazionale. Privilegiamo la collaborazione con gli studi professionali che all'interno della loro struttura non hanno una sezione specializzata per la consulenza internazionale. Il professionista mantiene sempre la titolarità dell'incarico professionale conferito dal suo cliente. La nostra mission consiste, inoltre: nell'assicurare la cura degli affari e degli interessi, spesso complessi, dei clienti in campo societario, tributario, finanziario e commerciale. Pianificazione fiscale internazionale, costituzione di società, servizi contabili, bilanci e dichiarazione dei redditi, tutela del patrimonio e passaggio generazionale.

ASCHERI NELSON, STUDIO LEGALE

Ascheri Nelson è uno studio legale con sede a Londra che offre consulenza legale qualificata, puntuale ed efficiente ai propri clienti. I nostri avvocati sono impegnati nella risoluzione delle controversie con integrità, responsabilità ed eccellenza, cercando sempre le migliori soluzioni attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione. Prestiamo particolare attenzione alla comunicazione, alla capacità di risposta e ai dettagli, collaborando con terzi per raggiungere i migliori risultati. Il nostro studio vanta una visione internazionale e un team di avvocati e consulenti riconosciuti come leader nelle rispettive aree di competenza. Grazie alla loro esperienza, possiamo affrontare una vasta gamma di questioni legali, tra cui immobiliare, successioni, immigrazione, diritto del lavoro, leggi commerciali, contrattualistica e recupero crediti.

ASCHERI ACADEMY, FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Ascheri Academy è specializzata nell'organizzazione di corsi di formazione professionale ed eventi, collaborando con una rete di professionisti e docenti qualificati. Forniamo formazione attraverso dispense e circolari online, incontri in aula con tutor e webinar a distanza. Organizziamo regolarmente riunioni professionali e conferenze aziendali per discutere e approfondire argomenti di particolare interesse. La formazione e l'apprendimento sono al centro della nostra visione e dei nostri valori. Crediamo nella crescita culturale e incoraggiamo coloro che desiderano formarsi e aggiornarsi durante tutta la loro carriera. Condividiamo gli strumenti per lo sviluppo dell'attività professionale e ne salvaguardiamo il patrimonio culturale.



Copyright © 2025 Ascheri Academy

Tutti i diritti riservati.

ISBN 978-1-916957-17-6

1. PRESENTAZIONE

Questo testo nasce dai webinar che ho tenuto negli anni per iniziativa di Ascheri Academy, coordinata dal Collega Guido Ascheri e animata dal gruppo di professionisti che collaborano alle attività dello studio Ascheri & Partners e dello Studio Legale Adam Nelson di Londra.

Di taglio più che possibile pratico, il testo vuole offrire un primo orientamento per professionisti e per family office desiderosi di misurarsi con la ricerca e l'applicazione di adeguati strumenti giuridici per proteggere, valorizzare e trasmettere opere e collezioni d'arte.

Qualche incursione nel mercato dell'arte di oggi consente poi di comprendere nel concreto le dimensioni numeriche del fenomeno collezionistico. Per lo stesso motivo mi piace ricordare l'elenco in ordine decrescente delle 10 opere d'arte più costose vendute (all'asta) nel 2024:

1. "L'empire des lumières" di René Magritte (1954) prezzo: \$121,2 milioni
2. "Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half" di Ed Ruscha (1964) prezzo: \$68,3 milioni
3. "Nymphéas" di Claude Monet (1914-17) prezzo: \$65,5 milioni
4. "Untitled (Yellow and Blue)" di Mark Rothko (1954) prezzo: \$32,5 milioni
5. "Meules à Giverny" di Claude Monet (1893) prezzo: \$34,8 milioni
6. "Flowers" di Andy Warhol (1964) prezzo: \$35,5 milioni
7. "Portrait of Fräulein Lieser" di Gustav Klimt (anno non specificato) prezzo: \$32 milioni
8. "Femme qui marche II" di Alberto Giacometti (1932-36) prezzo: \$26,6 milioni
9. "La Statuaire" di Pablo Picasso (1925) prezzo: \$24,8 milioni
10. "Untitled" di Jean-Michel Basquiat (1982) prezzo: \$22,95 milioni

“L'arte spazza dalla nostra anima la polvere della quotidianità”

(Pablo Picasso)

2. PREMESSE... NECESSARIE

Non posso sottrarmi ad alcune premesse necessarie – se non indispensabili - per dare alla materia il giusto inquadramento e sottrarla così alla presenza di percorsi cognitivi incerti ed illusori.

Ho voluto affrontare l'argomento delle collezioni d'arte e della loro gestione (valorizzazione, protezione, trasferimento) dal punto di vista del professionista perché il confronto non soltanto con colleghi ed avvocati, ma anche con le private bank sempre molto attente all'argomento, evidenzia che ormai gli oggetti d'arte sono diventati un **asset class** sicuramente presente nel patrimonio degli investitori più ricchi, benché relegato al 4%-5% del patrimonio degli investitori.

La seconda considerazione necessaria è che in periodi di economia non serena, di economia perturbata, l'investimento in oggetti d'arte diviene un investimento in **beni rifugio**. E, dato che da tempo viviamo un'economia spesso sottoposta a perturbazioni forti e ricorrenti, rispetto agli investimenti ad esempio in titoli ed in altri strumenti finanziari, l'oggetto d'arte resta sempre un bene rifugio molto quotato. E questo è tanto vero che, per esempio, nel 2024 le tre principali case d'asta globali - Sotheby's, Christie's e Phillips - hanno registrato vendite totali di arte e oggetti da collezione per 16,8 miliardi di sterline. Questo dato rappresenta un aumento di circa il 17,5% rispetto al dato del 2022 (14,3 miliardi di sterline). L'incremento delle vendite riflette la continua resilienza e crescita del mercato dell'arte di fascia alta, nonostante le sfide economiche globali. I fattori che hanno contribuito a questo aumento includono:

- una maggiore adozione di piattaforme di vendita online e ibride;
- un rinnovato interesse per l'arte come bene rifugio in periodi di incertezza economica;
- l'emergere di nuovi collezionisti, in particolare dall'Asia e dal Medio Oriente;
- la forte domanda per opere di artisti blue-chip e contemporanei affermati.

La terza riflessione che ritengo importante da condividere con il lettore vuole tenere conto di alcune peculiarità del mercato dei beni da collezione e degli oggetti d'arte. In primis, questo mercato scambia **beni illiquidi**¹. Non è inoltre un mercato sul quale ci sono trattazioni semplici, trasparenti e continue sulle opere che eventualmente si decide di vendere. È poi anche un mercato non trasparente, perché ha una asimmetria informativa tra professionisti del settore e utenti ed acquirenti non professionisti molto ampia. Infine, è un mercato che propone di accedere ad investimenti che non danno rendimenti periodici. Un quadro –a differenze di un qualsiasi bond- non “stacca” alcuna cedola periodica. Una fotografia non corrisponde un dividendo, come invece fa una azione emessa da una SpA. Conseguenza che l'investimento in arte va preso con molta prudenza.

L'ultima delle mie premesse è un richiamo alla **massima attenzione**. La decisione di acquisto in questo campo esige sempre di essere assunta verificando attentamente il

¹ Illiquido in generale significa scarsamente o per nulla negoziabile e questo va contro i principi di tutela dell'investitore.

soggetto dal quale si va a comprare. È buona prassi cercare sempre di ottenere i certificati di autenticità e di provenienza dell'oggetto d'arte che si compra; verificare la corrispondenza tra l'opera che si sta acquistando e la foto che attesta la sua originalità. Ed è anche buona norma sia avere documenti fiscali, come ad esempio le fatture che descrivono l'oggetto che si compra, sia evitare il miraggio dei guadagni ricchi e facilmente a portata di mano.

In conclusione, il mercato dell'arte è un mercato nel quale vanno spesi ricerca del bello, passione, amore per gli oggetti d'arte e... denaro senza nessuna aspettativa di facili guadagni.

8. COSA SUCCEDDE IN CASO DI SUCCESSIONE

Un argomento non complicatissimo ma sicuramente parecchio articolato è quello sulla fiscalità delle successioni che contengano insieme ad altri elementi patrimoniali, anche opere d'arte ed oggetti da collezione. Come sa chiunque di voi, quando in Italia si comincia a parlare di fiscalità, le cose divengono regolate da norme abbastanza composite²⁹. Il recente D.lgs. 139/2024 ha apportato significative modifiche al trattamento fiscale delle successioni, con particolare attenzione alle opere d'arte e alle collezioni. Mentre alcune disposizioni hanno aumentato il carico fiscale complessivo, altre hanno introdotto agevolazioni e semplificazioni che possono risultare vantaggiose per i collezionisti e gli eredi di patrimoni artistici.

Iniziamo dalla nozione di **beni culturali**. I beni culturali sono i beni individuati dall'art. 10, D. Lgs. n. 42/2004, tra cui le cose immobili e mobili che presentano un particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, qualora sia intervenuta la **dichiarazione di interesse culturale** (di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 42/2004). La dichiarazione di interesse culturale è rilasciata tramite un apposito procedimento (art. 14, D. Lgs. n. 42/2004) che termina con un provvedimento notificato all'interessato e trascritto nei registri immobiliari (art. 15, D. Lgs. n. 42/2004). La **disciplina tributaria dei beni culturali** cambia a seconda che essi siano o meno sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione ovvero anteriormente all'atto di donazione³⁰.

Di seguito espongo una sintesi sulle novità della norma introdotta nel 2024.

1. Aliquote e franchigie

- Le aliquote dell'imposta di successione sono state riviste al rialzo:
 - per i trasferimenti in linea retta (coniuge e parenti in linea retta): dal 4% al 5%
 - per i trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: dal 6% al 7%
 - per gli altri parenti fino al quarto grado: dal 6% all'8%
 - per gli altri soggetti: dal 8% al 10%.
- Le franchigie sono state aumentate:
 - per coniuge e parenti in linea retta: da 1 milione a 1,5 milioni di euro
 - per fratelli e sorelle: da 100.000 a 150.000 euro.

2. Trattamento dei beni culturali

Le recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024 hanno apportato cambiamenti significativi all'imposta di successione e donazione, con distinzioni importanti tra beni mobili e immobili, vincolati e non vincolati. Di seguito un breve riepilogo delle principali novità.

Beni immobili

Immobili vincolati

- Successione: gli immobili già vincolati al momento dell'apertura della successione sono

²⁹ «Ci sono solo due cose certe nella vita: la morte e le tasse. Solo che la morte mica cambia nome continuamente». (anonimo).

³⁰ Il riferimento in questo capitolo è il DECRETO LEGISLATIVO n. 139/2024 di modifica della imposta sulle donazioni e successioni.

completamente esclusi dalla base imponibile dell'imposta di successione.

- Donazione: per le donazioni di immobili sottoposti a vincolo, l'imposta si applica in misura fissa pari a mille euro.

Immobili non vincolati ma con requisiti per esserlo

- Successione: l'imposta di successione viene ridotta del 50%.
- Donazione: l'imposta di donazione viene ridotta del 50%.

Beni mobili

Beni mobili vincolati

- Successione: i beni mobili vincolati sono esclusi dall'attivo ereditario e quindi esenti dall'imposta di successione.
- Donazione: per le donazioni di beni mobili vincolati, si applica l'imposta in misura fissa.

Beni mobili non vincolati

- Si applicano le aliquote e le franchigie standard, che variano in base al grado di parentela.

3. Valutazione dei beni

È stato introdotto un nuovo sistema di valutazione automatica per le opere d'arte e gli oggetti d'antiquariato, basato su criteri oggettivi come l'anno di creazione, l'autore e le dimensioni dell'opera.

4. Dichiarazione di successione

Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è stato esteso da 12 a 18 mesi dalla data di apertura della successione. È stata introdotta la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa senza sanzioni entro 24 mesi dall'apertura della successione.

5. Pagamento dell'imposta

È stata introdotta la possibilità di rateizzare il pagamento dell'imposta fino a 10 anni per importi superiori a 100.000 euro, con un tasso di interesse agevolato. Il D.lgs. n. 139/2024 ha introdotto disposizioni specifiche per le collezioni d'arte.

6. Definizione di collezione

Viene fornita una definizione legale di **"collezione d'arte"** ai fini fiscali: un insieme di opere d'arte, oggetti d'antiquariato o da collezione che, per la loro omogeneità o complementarità, costituiscono un'unità artistica o storica di particolare rilevanza.

7. Valutazione delle collezioni

Le collezioni d'arte riconosciute come tali beneficiano di una **riduzione del 30%** del valore complessivo ai fini dell'imposta di successione.

8. Mantenimento dell'integrità

Se gli eredi si impegnano a mantenere l'integrità della collezione per almeno 10 anni, la **riduzione del valore sale al 50%**.

9. Donazione a musei

In caso di donazione dell'intera collezione a un museo pubblico o privato riconosciuto, l'imposta di successione non si applica. Il decreto ha anche modificato le procedure relative ai beni culturali:

10. Dichiarazione di interesse culturale

Il termine per la dichiarazione di interesse culturale da parte del Ministero della Cultura è stato ridotto da 60 a 45 giorni dalla presentazione della denuncia di successione.

11. Prelazione dello Stato

Il diritto di prelazione dello Stato sui beni culturali in successione deve essere esercitato entro 3 mesi (precedentemente 6 mesi) dalla data di notifica agli eredi.

12. Esportazione

È stata introdotta una procedura semplificata per l'esportazione temporanea di opere d'arte a fini espositivi, valida per un periodo massimo di 5 anni.

Chiudo il capitolo con una breve nota di aggiornamento riguardante l'imposta sulle successioni e donazioni ed il trust. È necessario premettere che il trust sconta l'imposta di donazione esclusivamente nel caso in cui esso attui una liberalità (come accade ad esempio con il trust familiare)³¹. La stessa imposta non è invece dovuta qualora il trust sia istituito per altre finalità (ad esempio per liquidare dei beni al fine di soddisfare dei creditori). La giurisprudenza afferma che l'imposta in esame è dovuta al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari (e non al momento della stipula dell'atto istitutivo di trust, come sosteneva in orientamenti precedenti). Ne consegue che ogni valutazione concernente l'ammontare dell'imposta dovrà effettuarsi con il regime fiscale vigente alla fine del trust.

³¹ L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 106 del 15 febbraio 2021, ha affermato che «*l'attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990*». Nel caso di specie, tali presupposti non sussistevano, in quanto il disponente coincideva con il beneficiario del trust. Ne consegue che «*l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo*», mancando «*un trasferimento di ricchezza*» (in senso conforme, Cass., 29 maggio 2020, n. 10256).